



SENT. 15/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente relatore
Dott. Antonio BUCCARELLI	Consigliere
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **59809** del registro di segreteria proposto da **Raffaele Cattaneo**, (C.F. CTTRFL62P15I441E), nato a Saronno (VA), rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Leo (C.F. LEOCMN66D44B180Z) e Benedetta Mussini (C.F. MSSBDT79P52B988H) ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale (carmen.leo@milano.pecavvocati.it; benedetta.mussini@milano.pecavvocati.it)

contro

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia in persona del Procuratore regionale p.t.; **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del

	SENT. 15/2024	2	
	Procuratore generale p.t.		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia		
	n.298/2021, depositata in data 4 novembre 2021, notificata all’odierno		
	appellante mediante deposito presso la casa comunale in data 31 dicembre		
	2021, nonché ritirata dallo stesso in data 7 gennaio 2022;		
	Esaminati l’appello e tutti gli atti e documenti di causa.		
	Uditi, nell’udienza del 5 dicembre 2023, con l’assistenza del segretario dott.		
	Giovanni Luca Triolo, il Presidente relatore, l’avv. Benedetta Mussini, per		
	l’appellante ed il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Fabrizio		
	Cerioni.		
	FATTO		
	Con la sentenza oggetto del gravame, la Sezione giurisdizionale regionale		
	lombarda di questa Corte dei conti, in accoglimento della domanda attrice, ha		
	condannato i sigg. Raffaele Cattaneo e Paolo Valentini Puccitelli al		
	pagamento, in solido fra loro, in favore della regione Lombardia, della somma		
	di euro 13.240,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati		
	dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.		
	L’azione contabile scaturiva dalla nota con cui la Procura della Repubblica		
	presso il Tribunale di Milano, in data 16 gennaio 2013, informava il P.M.		
	contabile delle indagini, aventi vasta eco mediatica, a carico, fra l’altro, dei		
	predetti consiglieri regionali, rispettivamente Presidente e componente del		
	Gruppo consiliare regionale “PDL-Popolo delle libertà”, nel periodo gennaio		
	2008 – febbraio 2012 - per il reato di peculato ex artt. 81 comma 2, e 314 c.p.		
	in relazione alla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai gruppi consiliari		
	regionali.		

In seguito, in data 5 marzo 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva l'archiviazione del procedimento penale, trasmettendo, a norma dell'art. 409, comma 3, c.p.p., copia del decreto di archiviazione alla Procura contabile per le competenti valutazioni (rilevando *“possibili profili di responsabilità erariale, desunti dalla comparazione tra le modalità di rendicontazione ed i principi stabiliti dalla Corte dei conti, anche in relazione alle spese di diffusione della conoscenza dell'operato del proprio gruppo politico. Ed infatti la documentazione inviata a supporto delle spese consentite e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa. E' chiaro, infatti, che il difetto di tali minime indicazioni impedisce qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, 9.5.2013)”*).

La Procura regionale, all'esito dell'istruttoria, ha contestato, nello specifico, la non rimborsabilità delle spese per l'acquisto, da parte del Cattaneo, di apparecchiature tecnologiche, in quanto non giustificabili (7 pc, 3 stampanti e 6 cellulari I phone), considerato che ciascun consigliere aveva già ricevuto in uso dalla Regione la strumentazione tecnologica necessaria ai fini dell'espletamento del mandato. Ha ravvisato, quindi, la responsabilità amministrativa per danno erariale del consigliere Cattaneo a titolo di dolo contrattuale o, in subordine, a titolo di colpa grave; contestualmente, la responsabilità per dolo contrattuale, o in via subordinata per colpa grave, del Presidente del gruppo consiliare, sig. Valentini Puccitelli, che avrebbe apposto materialmente la firma in calce agli assegni bancari e quindi autorizzato gli

uffici amministrativi di procedere ai rimborsi in assenza di ogni legittima motivazione, avallando un indebito e dannoso impiego delle somme stanziare dalla Regione Lombardia.

La sentenza ha anzitutto, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., dichiarato la contumacia dei convenuti, a fronte della regolarità della notifica dell'atto di citazione e degli altri atti di giudizio.

Affermata la giurisdizione contabile in materia e l'ammissibilità dell'azione in quanto non violativa del limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali - limitandosi a contestare un irragionevole e diseconomico utilizzo delle risorse pubbliche, né tantomeno volendo in alcun modo sindacare l'attività politica dei consiglieri regionali - nel merito ha rilevato come *“non sia stata fornita, nel caso di specie, la necessaria prova del collegamento degli acquisti de quibus con i fini istituzionali; inoltre, dall'istruttoria è emerso che vi era la disponibilità di apparecchiature informatiche in dotazione del Consiglio Regionale. E' risultato, infatti, che il consigliere regionale ha titolo ad ottenere (e nel caso di specie ha ottenuto effettivamente) dalla Regione Lombardia le apparecchiature informatiche in questione, inclusive di software. E' emerso, inoltre, dalle dichiarazioni rese dal dirigente del Sistema Informativo e Telecomunicazioni (OMISSIS) in sede di audizione personale e dalla documentazione acquisita, che i consiglieri, nell'ultima consiliatura, hanno ottenuto in dotazione oltre ad un p.c. fisso, monitor e stampante presso l'ufficio regionale, altresì un p.c. portatile, nonché un tablet a partire dall'anno 2011, oltre che una linea telefonica mobile dedicata con relativo apparecchio sulla base della convenzione CONSIP”(pag.10).*

Con riferimento al capogruppo, ha rilevato che *“indipendentemente dall'obbligo per i presidenti dei gruppi consiliari di rendere il conto giudiziale, escluso dalla decisione delle Sezioni Riunite, n. 30/2014/QM del 4 agosto 2014, su Valentini Puccitelli, in quanto capogruppo, la normativa regionale poneva oneri di carattere gestionale e di verifica soprattutto sul rendiconto delle spese del gruppo che egli redigeva ed approvava (art. 4, 6 e 7 L. reg. n. 17/1992 e art. 6, 7 e 9 del Regol. spese gruppi)”* (pag.12).

Sotto il profilo soggettivo, il Collegio di prime cure ha ravvisato la natura dolosa della condotta di entrambi i convenuti *“posto che, come in casi analoghi già esaminati da questa Sezione, emerge una coscienza e volontà non solo del comportamento illegittimo, ma altresì, dell'evento dannoso, con mantenimento di una prassi illegittima da parte di chi, pur potendo porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche, non l'ha fatto”* (pag.14).

Con l'odierno gravame, ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, con piego spedito in data 28 febbraio 2022 e ricevuto dalla Procura regionale in data 1° marzo 2022 e dalla Procura generale in data 4 marzo 2022, nonché anche al sig. Valentini Puccitelli (con ritiro in ufficio postale del piego non consegnato per temporanea assenza del destinatario in data 5 marzo 2022 presso il seguente indirizzo OMISSIS, poi depositato in data 14 marzo 2022, ha impugnato la decisione deducendo i seguenti motivi.

1. ERROR IN IUDICANDO: decadenza della azione di responsabilità e improcedibilità dell'atto di citazione per tardività.

L'appellante solleva l'eccezione di decadenza dell'azione di responsabilità, con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione, in quanto tardivamente

notificato oltre i termini decadenziali previsti dal combinato disposto degli artt. 67 e 86 d.lgs. n. 174/2016. Rappresenta che l'invito a dedurre è stato emesso in data 5 settembre 2018 con l'assegnazione di 60 (sessanta) giorni per la presentazione di controdeduzioni; nelle controdeduzioni, pervenute in data 28 dicembre 2018, ha dichiarato di aver ricevuto la notificazione dell'invito a dedurre in data 31 ottobre 2018, per cui le controdeduzioni risultano essere state tempestivamente presentate; pertanto, in ossequio al disposto di cui all'art. 86 d.lgs. n. 174/2016, l'atto di citazione doveva essere notificato entro e non oltre il 13 febbraio 2019, ovvero di 45 giorni in mancanza di proroga, mentre è stato emesso soltanto in data 13 maggio 2019.

2. ERROR IN JUDICANDO: erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce il collegamento degli acquisti con i fini istituzionali e nella parte in cui esercita un inammissibile sindacato sulla discrezionalità amministrativa.

Dopo aver illustrato il quadro normativo che disciplina la materia (l.n.853/1973, l.r. n.34/1972, l.r. n.17/1992, regolamento approvato dall'Ufficio di presidenza della Regione Lombardia n.192/2001), afferma che la sentenza è erronea in quanto il materiale informatico per cui è causa rientra a pieno titolo tra le spese ammesse a rimborso dalla legislazione di settore. Invero, rappresenta di avere, nelle controdeduzioni inviate in riscontro all'invito a dedurre, diffusamente illustrato che i cellulari, le stampanti e i notebook di cui trattasi erano destinati allo svolgimento delle attività dei collaboratori e del personale di staff, incardinati nella sua segreteria con regolari contratti sottoscritti con la Giunta regionale. Si trattava di dotare i predetti di strumenti tecnologicamente avanzati *“al fine di implementare il sito*

internet ufficiale e la pagina facebook del Consigliere. Ciò attraverso un massivo lavoro di data entering e social media management che richiedeva l'elaborazione di contenuti da pubblicare in tempo reale e con continui aggiornamenti, mediante strumentazione e software costantemente aggiornati”.

Sostiene che, al contrario di quanto affermato nella sentenza, l'audizione del dott. OMISSIS e la documentazione versata agli atti di causa attestano in modo inequivoco che: la dotazione di telefonia portatile messa a disposizione dalla deliberazione n. 318/2008 era esclusivamente a beneficio dei “*componenti dell'Ufficio di Presidenza; dei Presidenti delle Commissioni Permanenti; del Presidente della Giunta delle Elezioni; del Presidente del Corecom; del Difensore civico; del Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale; dei giornalisti del servizio stampa*”, senza però prendere in considerazione i consiglieri regionali; la dotazione informatica messa a disposizione dalla deliberazione n. 695 del 27 novembre 1997, consisteva in (per gruppi di oltre 4 consiglieri): (i) un PC workstation ogni 2 consiglieri; (ii) una stampante ogni 2 consiglieri; (iii) uno scanner ogni due consiglieri; (iv) un modem fax ogni due consiglieri; (v) un collegamento a rete Internet per ogni gruppo consiliare. Solo nel 2010 con la deliberazione n.210 è stata prevista l'assegnazione di un pc portatile a consigliere ed introdotta in via sperimentale la dotazione informatica di I-Pad o strumenti similari, nella misura di un apparecchio ogni cinque consiglieri e in via permanente, con assegnazione a ciascun consigliere, soltanto a far data dal 2011.

Pertanto, l'appellante sostiene di non avere mai ricevuto in dotazione da parte di Regione Lombardia un telefono cellulare e/o un computer, fisso o notebook

che fosse e men che meno che tali dotazioni siano mai state messe a disposizione dei collaboratori. A ciò aggiungasi che ha provveduto a documentare le spese sostenute, attraverso la consegna e la conservazione delle fatture emesse dal fornitore, in conformità alla normativa allora vigente che non richiedeva la predisposizione di ulteriore documentazione giustificativa. Pertanto *“stante la riconducibilità funzionale alle finalità istituzionali e al mandato consiliare e considerata altresì la ragionevolezza e la logicità delle spese rimborsate, appare evidente non solo la legittimità della condotta tenuta dall'appellante, ma anche l'insindacabilità della stessa in quanto frutto di decisioni operative e organizzative intrise di discrezionalità amministrativa e di merito, afferenti alle modalità di comunicazione e di relazione con il territorio”* (pagg.9-10).

3.ERROR IN JUDICANDO: erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Afferma che la possibilità di far ricorso alle risorse economiche assegnate al singolo consigliere, che approssimativamente ammontava ad euro 20.000/25.000 per le spese di comunicazione e di formazione e a ulteriori euro 20.000 per le spese di funzionamento (cfr. doc. 1 pagg. 17-18), era stato oggetto di puntuale verifica, sottoponendo un apposito quesito al Presidente Valentini Puccitelli che aveva espressamente confermato la capienza del budget e la legittimità della utilizzazione prospettata (cfr. doc. n. 23). Fa presente che anche il Tribunale penale di Milano, nel decreto di archiviazione del 5 marzo 2014, a seguito di una scrupolosa analisi della documentazione trasmessa e di un attento vaglio delle giustificazioni offerte dagli indagati, ha ritenuto giustificabili, *“quantomeno in punto di elisione dell'elemento*

soggettivo”, le spese sostenute per l'acquisto di materiale informatico, quali telefoni, computer e accessori informatici.

In ogni caso, l'appellante sostiene che non è ravvisabile neanche la grave colpevolezza della condotta.

4. ERROR IN JUDICANDO: erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza del danno erariale e, in ogni caso, non tiene conto dei vantaggi derivati all'Ente dalla condotta contestata e non esercita nemmeno il potere riduttivo del danno contestato -.

L'appellante rileva, per il principio della *compensatio lucri cum damno*, il vantaggio comunque conseguito dall'Ente regionale e/o dal Gruppo consiliare, stante la restituzione degli apparecchi informatici che ha, anzitutto, consentito di proseguire nel relativo utilizzo anche dopo la fine della legislatura e, soprattutto, stante il provato ed effettivo utilizzo degli stessi per realizzare compiutamente le finalità del mandato consiliare.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, chiede, nella denegata ipotesi di eventuale affermazione della responsabilità per colpa grave, la condanna per la parte ad essa relativa, in ciò valorizzando il contributo causale determinante e maggiormente incidente ai fini della sussistenza del supposto danno erariale dato dalla condotta sia di Paolo Valentini Puccitelli (che aveva, dapprima, indicato la possibilità di accedere al rimborso a carico dei fondi regionali e che, poi, non aveva sollevato contestazioni e aveva disposto il rimborso), sia dell'Ufficio di Presidenza, che aveva lo specifico compito di garantire la liceità dei rimborsi disposti in favore dei Gruppi consiliari e da questi nei confronti dei consiglieri.

Conclusivamente, il sig. Cattaneo chiede:

	SENT. 15/2024	10	
	- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione; accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione;		
	- nel merito: in via principale: rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale siccome assolutamente infondata; in via subordinata: nella		
	denegata ipotesi in cui venisse imputata una responsabilità erariale a titolo di		
	colpa grave, valutare singolarmente le responsabilità, condannando ciascuno		
	per la parte in cui ha concorso a determinare il danno erariale e, comunque,		
	limitare la condanna applicando il potere di riduzione conferito dall'art. 52 t.u		
	n. 1214/1934; il tutto, con condanna della Procura all'integrale refusione delle		
	spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.		
	La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 21 marzo		
	2023 deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame.		
	In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione afferma che è		
	infondata poiché l'art.67, comma 6, c.g.c. stabilisce che il termine di cui al		
	comma precedente, nel caso in cui l'invito sia emesso nei confronti di una		
	pluralità di soggetti, decorre dal perfezionamento della notificazione per		
	l'ultimo invitato. Nel caso di specie, la notifica dell'invito è stata effettuata		
	nei confronti del sig.Valentini Puccitelli Paolo con le modalità di cui all'art.		
	143 c.p.c. e, precisamente, mediante deposito nella casa comunale dell'ultima		
	residenza nota il 31 gennaio 2019, considerandosi eseguita il ventesimo giorno		
	successivo, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma della citata		
	disposizione del codice di rito (cfr. l'allegato 22 all'atto di citazione).		
	La Procura generale rileva l'infondatezza del motivo con cui si contesta il		
	difetto di giurisdizione per l'insindacabilità nel merito delle scelte		
	discrezionali, in quanto limite che non può essere invocato nel caso in cui le		

stesse si palesino come diseconomiche, illogiche e *contra ius* (cita la sentenza n. 222/2022 della Sezione I app.).

Nel merito osserva che la tesi accusatoria è stata accolta dai primi giudici proprio in ragione della mancata dimostrazione di un nesso fra gli acquisti e le finalità istituzionali del gruppo, in violazione delle previsioni di cui alle leggi regionali n. 17/1992 e n. 34/1972, evidenziando che si tratta della duplicazione di beni già messi a disposizione del gruppo consiliare, senza che sia stata provata l'esigenza di una massiccia implementazione della dotazione necessaria per far fronte alle esigenze consiliari. A ciò aggiungasi anche, evidenzia sempre la Procura generale, che la circostanza che i beni in questione si prestino ad un utilizzo personale o promiscuo, pure messa in luce dal requirente, rileva al fine di escludere la pertinenza delle spese contestate. In particolare, l'impiego degli apparecchi acquistati al fine di aggiornare e implementare il sito *internet* e la pagina Facebook dell'appellante "*rafforza ulteriormente l'assunto accusatorio dal momento che un utilizzo delle risorse rivolto alla promozione della propria dell'immagine, comporta uno sviamento dal fine per il quale erano state erogate, con la conseguenza che l'intero importo in contestazione costituisce un danno per l'erario*".

La Procura generale osserva altresì che il connotato doloso della condotta non è escluso comunque né dall'esiguità della somma contestata rispetto alle ingenti risorse messe a disposizione dei consiglieri, né dal decreto di archiviazione penale. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la condotta contestata non appaia sorretta da un atteggiamento doloso, l'ampia divergenza fra il comportamento adottato e lo *standard* di diligenza richiesto al beneficiario del contributo giustificerebbero, comunque, un addebito a titolo

	SENT. 15/2024	12	
	di colpa grave.		
	Infine, in ordine alla richiesta di <i>compensatio lucri</i> , la Procura generale ne		
	esclude la sussistenza in quanto si tratta di beni acquistati in assenza di una		
	reale necessità dell'amministrazione e soggetti a rapida obsolescenza, dei		
	quali, peraltro, è indimostrata la restituzione e il buono stato di		
	funzionamento; in ordine alla valutazione dell'apporto concausale di altri		
	soggetti, il danno deriva esclusivamente dalle condotte dei soggetti condannati		
	in primo grado, non risultando altri apporti esplicanti efficacia concausale.		
	Non ravvisa infine, data la connotazione dolosa dell'illecito, i presupposti per		
	l'invocata applicazione degli artt. 83 del R.D. n. 2440/1923, 52 del R.D.		
	n.1214/1934 e 19 del d.P.R. n. 3/57, sui cui si fonda il potere riduttivo		
	dell'addebito, confermato dall'art.1, comma 1 <i>bis</i> , della legge n. 20/1994.		
	Conclusivamente, chiede che l'appello in oggetto sia rigettato, con condanna		
	del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.		
	In data 23 marzo 2023 l'appellante ha depositato una memoria difensiva in cui		
	ha ribadito tutte le doglianze e ha confermato le conclusioni rassegnate		
	nell'atto di appello.		
	Nella pubblica udienza del giorno 4 aprile 2023 il Presidente, sentito il		
	Collegio e la rappresentante della P.G., preso atto della mancata notifica del		
	d.f.u. al sig.Paolo Valentini Puccitelli, ha disposto la rinnovazione della		
	notifica, ai sensi dell'art.182, comma 3,c.g.c., con onere a carico		
	dell'appellante, entro il termini perentorio di 90 giorni dalla comunicazione		
	dell'estratto del verbale; ha rinviato la discussione alla data odierna.		
	Il sig. Cattaneo ha eseguito, come da documentazione versata in data 20		
	novembre 2023, l'incombente a mezzo del servizio postale, sia all'indirizzo		

	SENT. 15/2024	13	
	di via OMISSIS) (piego ricevuto in data 20 luglio 2023) - che a quello di via		
	OMISSIS (piego ricevuto in data 19 luglio 2023).		
	In data 20 novembre 2023 il sig. Cattaneo ha depositato un’ulteriore memoria		
	per l’odierna udienza in cui, nel rappresentare di avere eseguito l’incombente,		
	ha ribadito tutte le richieste di cui all’atto di gravame.		
	Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l’avv. Mussini per		
	l’appellante e, per la Procura generale, il v.p.g. Cerioni, hanno illustrato con		
	ampie argomentazioni orali le tesi di cui ai rispettivi atti scritti, insistendo nelle		
	conclusioni ivi rassegnate.		
	Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Nell’ordine logico delle questioni, secondo il criterio fissato dall’art.101,		
	comma 1, n.2, c.g.c., si pone, in quanto contestata nell’ambito del motivo n.2,		
	la doglianza relativa alla carenza di giurisdizione, sotto il profilo		
	dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, questione che in		
	quanto rilevabile d’ufficio, può essere esaminata per la prima volta in questo		
	giudizio d’appello non incorrendo nel divieto dei <i>nova</i> ex art.193, comma 1,		
	c.g.c..		
	Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (<i>ex plurimis</i> n. 1378/2006, n.		
	5490/2014) hanno posto il principio secondo cui l'insindacabilità nel merito		
	delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione		
	della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato		
	giurisdizionale di conformità alla legge che regola l'attività amministrativa. Il		
	giudice contabile non viola, dunque, i limiti esterni della propria giurisdizione		

quando accerta la mancanza di conformità delle condotte di dipendenti o amministratori pubblici rispetto ai parametri normativi di efficienza, efficacia e legalità, che trovano fondamento in primis nell'art.97 Cost. (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. II app. n. 637/2017; n. 85/2019, n.149/2020; Sez. I app. n.469/2022; Sez. III app. n.105/2019).

In applicazione di tali canoni ermeneutici, costituisce ormai principio granitico, con riferimento alla specifica fattispecie, che la concreta gestione dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari rientra nell'ambito della cognizione del giudice contabile e che la valutazione in ordine all'inerenza delle spese ai fini istituzionali non impinge nell'ambito delle scelte di merito insindacabili, riguardando il controllo sul rispetto delle finalità pubblicistiche cui le risorse finanziarie sono destinate.

Al riguardo, infatti, come ritenuto dal giudice regolatore della giurisdizione, con orientamento costante, *“la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi ... va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica ..., sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio della insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost.”* (per tutte: Cass. civ., sez. un., n. 10768/2019, richiamata da Corte dei conti, Sez.II app.n.326/2022).

La giurisprudenza della Corte dei conti (*ex plurimis* Sezioni riunite n.19/2022/RCG, Sez. II app. n.15/2019; n. 24/2019 e copiosa giurisprudenza delle altre sezioni di appello ivi richiamata) ha poi affermato, anche sul solco di quella costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 263/2014,

	SENT. 15/2024	15	
	n.235/2015, n. 104/2016 e n. 260/2016), in ordine al controllo della Corte dei		
	conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, che esso rinviene la propria		
	<i>ratio</i> nell’esigenza di tutelare l’integrità e l’equilibrio del bilancio regionale,		
	di cui il rendiconto è parte integrante. Esso risponde alla necessità “ <i>di dare</i>		
	<i>conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole</i>		
	<i>di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali</i> ”; pertanto,		
	la “ <i>verifica di inerenza</i> ” “ <i>costituisce il precipitato logico giuridico della</i>		
	<i>necessaria finalizzazione delle risorse pubbliche al raggiungimento di un</i>		
	<i>interesse pubblico, che costituisce il primo indefettibile vaglio di legittimità di</i>		
	<i>ogni spesa coperta dai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari</i> ”		
	(Sez. riun.n.19/2022/RGC cit).		
	In conclusione, il motivo è infondato e va respinto.		
	MOTIVO n.1		
	Va anzitutto premesso che l’eccezione di decadenza dell’azione risarcitoria		
	per violazione del termine previsto dall’art.67, comma 5, c.g.c. è ammissibile		
	in quanto rilevabile d’ufficio e quindi contestabile per la prima volta in		
	appello.		
	Il motivo è infondato e va respinto.		
	Emerge <i>per tabulas</i> che l’invito a dedurre, con assegnazione del termine di 60		
	giorni per il deposito delle controdeduzioni, è stato emesso, in data 5 settembre		
	2018, contestualmente nei confronti sia del sig. Cattaneo che del sig. Valentini		
	Puccitelli; la notifica è intervenuta, per il primo, in data 31 ottobre 2018, a		
	mani della moglie, e per il secondo in data 31 gennaio 2019 ai sensi e per gli		
	effetti dell’art.143 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale del luogo di		
	ultima residenza, in quanto sconosciuto il luogo di dimora, di talchè si è		

perfezionata in data 20 gennaio 2019 (ventesimo giorno successivo, art.143 c.p.c., comma 3).

Tanto premesso, ai sensi dell'art.67 comma 6, il termine perentorio di 120 giorni per emettere l'atto di citazione decorreva dalla data del perfezionamento della notificazione dell'invito a dedurre per il sig. Valentini Puccitelli dunque dal 21 marzo 2019 (scadenza del termine di 60 giorni per il deposito delle controdeduzioni), quindi scadeva in data 19 luglio 2019; pertanto alla data della notifica dell'atto di citazione (emesso in data 4 giugno 2019) all'odierno appellante (25 giugno 2019) il termine non era ancora spirato.

Motivo n.2.

Nel merito, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosce il collegamento degli acquisti con i fini istituzionali.

La doglianza è infondata e va respinta.

La sentenza ha infatti del tutto condivisibilmente negato che risulti provato *per tabulas* che il materiale informatico, (fattura n.250 del 30 novembre 2009, per l'importo di euro 6.100,00 per l'acquisto di 6 IPHONE Apple, 3 stampanti HP, 1 MAC Apple, (fattura n.280 del 23 dicembre 2008 di euro 7.140,00 per 6 PC Sony vaio) - vedasi prospetto a pag.7 atto di citazione – per essere concesso in uso ai suoi collaboratori e al personale di staff (a pag.6 del gravame sono elencati i nominativi dei collaboratori con i relativi dispositivi *singulatim* messi a disposizione) sia stato utilizzato esclusivamente per le esigenze istituzionali del gruppo.

Nella specifica materia, la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti ha osservato che *“la spesa può ritenersi correlata ad una attività*

istituzionale del Gruppo, sotto il profilo dell'attività di comunicazione istituzionale, solo quando ad essa corrisponda una effettiva e concreta attività di divulgazione al pubblico, o a un numero idoneo di destinatari, di notizie relative all'attività istituzionale del Gruppo, anche in persona del singolo consigliere, e non quando sia correlata ad un mero progetto di diffusione dell'informazione" (Sezioni riunite in speciale composizione n. 20/2016/EL).

Invero, come ha rilevato la Procura generale, il fatto che lo stesso appellante sostenga che si sia trattato di dotare i propri collaboratori, incardinati nel suo staff, di strumenti tecnologici evoluti, sia sul piano funzionale che operativo, al fine di *"implementare il sito internet ufficiale e la pagine Facebook del consigliere"* (pag.6 appello) conferma che si sia comunque trattato di una finalità che andava ben oltre le esigenze comunicative del Gruppo, in relazione alla necessità di divulgarne notizie inerenti la sua attività istituzionale, che potevano legittimare la spesa a carico dei fondi pubblici e quindi esulanti dalle spese ammesse a rimborso, e questo quand'anche astrattamente rispondenti alla finalità di *"accesso e utilizzo delle nuove tecnologie"* (art. 2 - ter, l. reg. n. 34/1972 e all'art. 1, lett. b), reg. spese gruppi).

Ma vi è di più: si è trattato senza ombra di dubbio di spese non connotate da *"sobrietà istituzionale"* (ex multis Sez.II app.n.15/2019; n.24/2019), considerato anche che hanno interessato finanche l'acquisto di smartphone di notoria e costosa marca, che ben si potevano prestare a un utilizzo promiscuo, anche connesso alle più svariate esigenze personali dei collaboratori.

Aggiungasi poi che ai Gruppi consiliari, all'epoca di cui è causa, erano poi state assegnate dotazioni informatiche proporzionate al numero dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.695

del 27 novembre 1997) e quindi, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non irragionevolmente insufficienti a consentire loro il mandato.

In ogni caso, quand'anche fosse provata tale insufficienza, come potrebbe deporre, quale elemento presuntivo, la circostanza che successivamente ai fatti di causa, nel 2010-2011, è stata introdotta una dotazione individuale per singolo consigliere (I-Pad o apparecchiature similari), è evidente che comunque si trattava di acquisti che erano oggetto di una specifica regolamentazione da parte dell'Ufficio di Presidenza con apposite deliberazioni, al fine di assicurare l'economicità ed efficacia della spesa.

Motivo n.3

Il motivo è parzialmente fondato con riferimento alla mancanza di idonea prova del connotato doloso della condotta tenuto conto che nel giudizio di responsabilità amministrativa il dolo è elemento che la giurisprudenza di questa Corte, pur con diversa terminologia (dolo "contrattuale", *ex multis* Sez. II centr. app., n. 399/2017, dolo "erariale" *ex multis* Sez. III centr. app., n. 783/2013; n. 724/2013), ha individuato nella consapevole e intenzionale violazione di obblighi e doveri scaturenti dal rapporto di impiego o di servizio con la p.a., dunque distinto dal dolo penale, peraltro nella vicenda neanche accertato. Va precisato che non rileva, in quanto non applicabile *ratione temporis*, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis* sentt. n.30/2022, n.221/2022) la novella normativa recata dall'art.21, comma 1, del d.l.n.76/2020, conv. nella l. n. 120/2020 (*All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.»*).

Nel contempo, è invece provato in modo inconfutabile, ad avviso di questo giudice di appello, facendo applicazione dei canoni ermeneutici fissati dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte in relazione alla nozione c.d. “*normativa*”, il connotato della grave colpevolezza, ravvisabile nella deprecabile negligenza ed inescusabile superficialità della condotta tenuta dal consigliere Cattaneo nell’acquistare e chiedere a rimborso le somme spese per acquisti di apparecchiature in dotazione ai suoi collaboratori senza alcuna prova dell’inerenza del loro impiego ai soli scopi istituzionali del Gruppo, che ha leso irrimediabilmente l’interesse pubblico all’impiego economico delle risorse pubbliche.

Va precisato anche sul punto, per mera completezza, che non è parimenti applicabile *ratione temporis* neanche il comma 2 del predetto art.21 (*“Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”* (il termine del 31 dicembre 2021 da ultimo ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024, ex art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. a), d.l. n. 44/2023, conv. dalla l. n. 74/2023).

Pertanto, in linea con quanto già affermato in un precedente di questa Sezione concernente analoga vicenda, ‘*si tratta di addebito attinente al mancato uso della diligenza minima che avrebbe potuto attendersi dal consigliere*

	SENT. 15/2024	20	
	<i>regionale, circostanza che se giustifica una colpa grave, tuttavia non dimostra</i>		
	<i>quella coscienza e volontà non solo del comportamento illegittimo, da</i>		
	<i>valutare con giudizio ex ante, che caratterizza, com'è noto, un comportamento</i>		
	<i>doloso” (Sez.II app. n.198/2019).</i>		
	La circostanza invocata dall'appellante in termini di esimente, ovvero che il		
	capogruppo Valentini Puccitelli abbia consentito l'utilizzazione del budget		
	assegnato al Cattaneo per effettuare dette specifiche spese costituisce		
	affermazione, peraltro del tutto generica, dello stesso Cattaneo resa in sede di		
	controdeduzioni all'invito a dedurre (all.23 all'atto di citazione, in cui si legge		
	che egli considerò “ragionevole cogliere l'opportunità indicata dal		
	Capogruppo di utilizzare i fondi a disposizione del Gruppo consiliare		
	acconsentendo all'acquisto degli strumenti identificati come utili dal dialogo		
	tra il Capogruppo e i collaboratori stessi”) senza il benchè minimo riscontro		
	probatorio. In ogni caso, sussisteva comunque il dovere del Cattaneo di fare		
	uso della massima diligenza nell'impiego di pubbliche risorse di cui aveva la		
	disponibilità, “in disparte l'assenza di qualsivoglia rilievo istruttorio,		
	contestazione o addebito da parte del capogruppo o del presidente del		
	consiglio regionale o di altro ufficio tecnico regionale, come affermato in		
	fattispecie in tutto analoga” (III Sez. n. 65/2017)” (Sez.II app. sent.		
	n.24/2019).		
	Motivo n.4		
	In ordine alla doglianza di erronea quantificazione del danno la giurisprudenza		
	di questa Sezione di appello, nel caso di analoghe spese dei gruppi consiliari,		
	ha stabilito che non sia attribuibile alcuna quota di danno ai componenti		
	dell'Ufficio di Presidenza, in quanto ex lege sono chiamati a svolgere un		

controllo *a posteriori* che non influisce causalmente nell'insorgere del danno.

Si richiama al riguardo testualmente quanto condivisibilmente affermato,

ovverossia che trattasi *“di un controllo ex post che “rappresenta una ratifica*

formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che

ne costituisce ex ante il titolo giustificativo”, non essendo idoneo a “tramutare

una spesa illegittima o illecita in legittima e lecita in ragione

dell'approvazione del rendiconto generale della Regione nel quale

confluiscono quelli dei gruppi consiliari, poiché anche esso costituisce un

mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione

finanziaria e patrimoniale dell'ente, e non il titolo legittimante le spese” (III

Sez. n. 65/2017).Le citate disposizioni della l.r. n. 17/1992, segnatamente

l'art. 8, avevano sì previsto misure di tutela del bilancio regionale all'esito di

accertate irregolarità, misure che andavano dalla sospensione

dell'erogazione del contributo nel caso di omessa rendicontazione, al

recupero mediante trattenuta di quanto illegittimamente speso, ma è di tutta

evidenza che, sia in un caso che nell'altro, si trattava di misure che l'Ufficio

di Presidenza avrebbe potuto adottare solo sui fondi dovuti per l'anno

successivo a quello in cui si erano verificate le irregolarità. In conclusione,

la diacronicità temporale esistente tra la condotta imputabile al consigliere

regionale e al capo gruppo, già idonea di per sé a produrre un danno concreto

e attuale, rispetto a quella configurabile a carico dell'Ufficio di Presidenza

per l'omesso controllo, impedisce di ravvisare un nesso causale tra l'operato

di quest'ultimo (che interviene, in ogni caso, a rimborsi già accordati) e il

danno erariale contestato, già verificatosi” (Sez. II app., n.15/2019; in

terminis, n. 24/2019, n.207/2021).

Infondata è anche la doglianza di omessa valutazione dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione regionale fondata sulla congruità del prezzo pagato e sull'avvenuta restituzione al Gruppo consiliare dei materiali tecnologici. Invero di detta restituzione, peraltro affatto "*su base volontaria*" (come affermato nelle controdeduzioni-all.23 all'atto di citazione) bensì su apposita richiesta loro inviata (come dichiarato dal dott. OMISSIS nel verbale di audizione - all. n.10 all'atto di citazione) manca la prova, essendo stata apoditticamente dichiarata dal solo Cattaneo nelle controdeduzioni all'invito a dedurre (all.23 all'atto di citazione); nel verbale di audizione il OMISSIS dichiara in termini del tutto generici che "*i consiglieri regionali uscenti stanno provvedendo a restituire pc portatili, tablet e cellulari*", trattandosi peraltro di beni suscettibili di rapida obsolescenza.

Circa poi l'ulteriore richiesta dell'appellante di abbattere il *quantum* del danno, ai sensi dell'art. 52, comma 2, T.U. n.1214/1934, premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza contabile (*ex multis*, tra le più recenti, Sez.II app.n. 236/2023, n.305/2022, Sez. III app. n.5/2020), non sussiste alcun obbligo per questo Collegio di rendere ostensive le ragioni del suo mancato accoglimento, va comunque evidenziato che, trattandosi di istanza avanzata in termini assolutamente generici, non si ravvisano nella documentazione versata agli atti di causa elementi, né di tipo soggettivo che oggettivo, che consentano l'esercizio del potere riduttivo.

Pertanto, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il danno va addossato all'odierno appellante nella misura individuale del 75%, in considerazione del maggior apporto causale del consigliere, quale autore delle spese illegittime e delle richieste di rimborso,

	SENT. 15/2024	23	
	rispetto al capogruppo che ha autorizzato il pagamento delle spese.		
	In conclusione, il danno va quantificato in complessivi euro 9.930,00		
	(novemilanovecentotrenta/00), oltre rivalutazione monetaria secondo indici		
	ISTAT dalla data dei singoli esborsi, fino alla pubblicazione della presente		
	sentenza, nonché interessi legali dalla pubblicazione al saldo.		
	Per il principio della soccombenza, restandone confermata la responsabilità		
	amministrativa nella vicenda, l'appellante va condannato alle spese di questo		
	grado di giudizio, nell'importo liquidato nel dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , nei termini di cui in		
	motivazione,		
	- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della		
	sentenza, condanna il sig. Raffaele Cattaneo al pagamento in favore della		
	Regione Lombardia della somma di euro 9.930,00		
	(novemilanovecentotrenta/00), oltre rivalutazione monetaria secondo indici		
	ISTAT dalla data dei singoli esborsi, fino alla pubblicazione della presente		
	sentenza, nonché interessi legali dalla pubblicazione al saldo;		
	- condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano		
	in complessivi euro 160,00 (CENTOSESSANTA/00).		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 GENNAIO 2024		

SENT. 15/2024

24

p. Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani